



COMUNE DI VILAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR TARI 2024-2025 -
DETERMINAZIONI.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 20:00 presso la sala consiliare e nel rispetto delle misure di distanziamento, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di Prima convocazione il Consiglio Comunale:

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
SARCINELLI Giuseppe	PRESIDENTE	X	
SOLA Roberta	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Fabio	VICE SINDACO	X	
CRAVERO Valter	CONSIGLIERE	X	
ABELLO Christian	CONSIGLIERE	X	
TIBLE Bruno	CONSIGLIERE	X	
MONDINO Stefano	CONSIGLIERE	X	
UBERTO Oreste	CONSIGLIERE		X
GASTALDI Giuseppe	CONSIGLIERE		X
BRESSI Davide	CONSIGLIERE		X
	TOTALE	7	3

Partecipa il Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di appello, il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF MTR TARI 2024-2025 - DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), la IUC, imposta unica comunale, è stata abolita, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- con deliberazione Arera del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif è stata, quindi, approvata la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” con l'adozione del nuovo “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)” per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione Arera del 31.10.2019 n. 444/2019/R/Rif sono stati, altresì, approvati le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” ed il relativo Testo integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR);
- con successiva Deliberazione Arera del 03.03.2020 n. 57/2020/R/Rif, l'Autorità ha approvato le “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”

Richiamate le deliberazioni dell'Arera:

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Premesso che:

- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, ancora in vigore, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 702 della L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'01.01.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino "le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- infatti, ai sensi dell'art.35 L. 448/2001 e della successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24.10.2002, i Comuni devono provvedere ad assicurare la gestione dei rifiuti attraverso l'obbligatorio consorzio e che a tal fine, il comune di Villafalletto, aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente territorialmente competente (E.TC.) per la definizione del PEF di bacino;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che il Comune di Villafalletto, aderisce al Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente territorialmente competente (E.TC.) per la definizione del PEF di bacino;

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi variabili e fissi;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (X_a), necessario alla valorizzazione del parametro p_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020”;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024-2025, predisposto dal soggetto gestore, C.S.E.A. di Saluzzo, acquisito agli atti al protocollo n. 3238 in data 10/04/2024, validato dallo stesso CSEA, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Villafalletto per l'anno 2024, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di

rifiuti pari a 360,00, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 1286 determina un fabbisogno standard finale pari a 462.960,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario 2024 complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Dato atto che "le risultanze del fabbisogno standard" del Comune di Villafalletto per l'anno 2025, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a 358,00, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti presunti pari a 1286 determina un fabbisogno standard finale pari a 460.388,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario 2025 complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2024-2025 riporta per l'anno 2024 come gettito da "Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020" la somma di € 312.141,00, tenuto conto, come precisato nella nota protocollo C.S.E.A. n. 1182-33 in data 08.04.2024 di trasmissione dello stesso, delle detrazioni 1.4 della determinazione Arera n. 2/DRIF/2020 e riporta per l'anno 2025 come gettito da totale entrate tariffarie la somma di € 321.447,00;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2024-2025 per l'anno 2024, come predisposto dallo C.S.E.A. tiene conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/DRIF/2020 pari ad € 8.597,00 e riconducibili al contributo MIUR ricevuto da questo comune per € 1.530,00, all'entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione e all'entrate derivanti da procedure sanzionatorie per € 7.067,00;

Visto che lo stesso schema di Piano economico finanziario (PEF) MTR 2024-2025 come predisposto dallo C.S.E.A. è stato elaborato nel rispetto del limite di crescita ai sensi dell'art. 4.2 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif di approvazione del "Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2024-2025;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno e che la mancata approvazione del PEF nel termine ultimo del 30.04.2024 potrebbe generare l'applicazione di sanzioni a carico di questo ente;

Richiamati:

- l'art. 3 – comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 (cd. D.L. "Milleproroghe"), convertito nella Legge n. 25/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni "possono" approvare i P.E.F., le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 22 dicembre 2023, pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023](#), ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi [dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267](#);
- l' ANCI ha proposto con un emendamento la proroga al 30 giugno del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti TARI per il solo anno 2024. La proposta è attualmente all'esame del parlamento e del governo e potrebbe riscontrare il consenso del MEF.

Dato atto che questo comune ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024-2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2023 e che si ritiene prudente ed opportuno considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti sul prelievo sui rifiuti il 30 aprile p.v.;

Dato atto che questo comune, con propria precedente deliberazione n. 08 del 28.04.2022 ha preso atto dell'individuazione dello schema regolatorio I nell'ambito degli obblighi legati alla qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come deliberato dal C.D.A. del Consorzio C.S.E.A. di Saluzzo, Ente territorialmente competente, con atto n. 21 del 08.04.2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28.04.2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che l'organo di revisione economico-finanziario precisa a tal proposito, che ai sensi dell'art. 239 c. 1 del TUEL non appare riconducibile ad alcun degli atti, per i quali le vigenti disposizioni richiedano un suo parere in merito al PEF, che d'altronde con il presente atto amministrativo pubblico è validato ossia verificato nella completezza, nella coerenza e nella congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF da parte del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente (C.S.E.A.), con sede in Saluzzo, Via Macallè n. 9, che assume la qualifica ed il ruolo di Ente territorialmente competente (E.TC.) per la definizione del PEF di bacino, al quale il Comune di Villafalletto aderisce, la validazione per la definitiva approvazione dello stesso da parte dell'ARERA ai sensi dell'art.6 della deliberazione 443/2019, esula dai compiti attribuiti all'organo di revisione;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 del Piano economico finanziario PEF MTR 2024-2025 e relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024 e 2025 (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato dall'Ente territorialmente competente ossia dallo C.S.E.A. di Saluzzo;
3. di dare atto che il suddetto PEF MTR 2024-2025 è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/rif e successive modificazioni;
4. di dare atto che dal PEF MTR 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta per il 2024:
costo complessivo servizio gestione rifiuti urbani : € 320.739,00 (arrotondato a € 320.738,00)
gettito da "entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020" € 312.141,00
di cui totale entrate tariffarie 2024 relative alle componenti di costo variabile: € 190.016,00
di cui totale entrate tariffarie 2024 relative alle componenti di costo fisso: € 130.722,00
detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRif/2020 € 8.597,00
gettito al netto della delle detrazioni di cui ai punti precedenti : € 312.141,00
5. di dare atto che dal PEF MTR 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani risulta per il 2025:
costo complessivo servizio gestione rifiuti urbani : € 321.447,00
gettito da entrate tariffarie € 321.447,00
di cui totale entrate tariffarie 2025 relative alle componenti di costo variabile: € 191.017,00
di cui totale entrate tariffarie 2025 relative alle componenti di costo fisso: € 130.431,00
detrazioni di cui al comma 1.4 determina 2/DRif/2020 € 0,00
gettito al netto della delle detrazioni di cui ai punti precedenti : € 321.447,00
6. di dare atto che il piano finanziario trasmesso costituisce la base per la determinazione delle Tariffe TARI 2024, adottate con successivo proprio provvedimento;
7. di dare atto che il PEF relativo agli anni 2024 e 2025 e relativi allegati dovranno essere trasmessi, da parte di C.S.E.A., quale ente territorialmente competente, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Successivamente, in relazione all'urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi degli art. 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile
Regolarità Tecnica	Favorevole	15/04/2024	SANZIEL Paola
Regolarità Contabile	Favorevole	15/04/2024	SANZIEL Paola

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: SARCINELLI Giuseppe

IL CONSIGLIERE

F.to: SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08/05/2024

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 23-apr-2024

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.).

Perché _____.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI DOTT.SSA SONIA

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE